



CALDAIE A CONDENSAZIONE GENERATORI AD ARIA A CONDENSAZIONE (comma 347, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Sono agevolabili:

- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente ($\eta_s \geq 90\%$, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

Tutti i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito¹.

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di "impianto termico", così come definito dalla *faq* n. 9D sull'ecobonus².

Entità del beneficio

Aliquota di detrazione:

- ✓ **50%** delle spese totali sostenute dal **01/01/2018** al **31/12/2020** per gli interventi di **tipo a)**³ eseguiti su singola unità immobiliare;
- ✓ **65%** delle spese totali sostenute a partire dal **01/01/2020** per gli interventi di **tipo a)** nel caso di impianti termici



centralizzati oppure nel caso di contestuale sostituzione dei generatori di calori in tutte le unità immobiliari che compongono il condominio⁴;

- ✓ **65%** delle spese totali sostenute dal **01/01/2018 al 31/12/2020** per gli interventi di **tipo b)**;
- ✓ **65% per gli interventi di tipo c).**

Limite massimo di detrazione ammissibile: **30.000 euro per unità immobiliare.**



Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento deve configurarsi come **sostituzione totale o parziale** del vecchio generatore termico e non come nuova installazione.
- Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere **ad aria o ad acqua.**
- In **tutti gli interventi**, ove tecnicamente possibile, sono installate su tutti i corpi scaldanti **valvole termostatiche a bassa inerzia termica**, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l'esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati per funzionare con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C⁵.
- Per gli **interventi di tipo a)**, l'efficienza energetica per il riscaldamento d'ambiente del generatore deve essere **(η_s) ≥ 90%**.
Per interventi **di tipo b)**, oltre al precedente requisito, devono essere installati **sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII** della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Per **interventi di tipo c)**, il **rendimento termico utile** riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere **≥ 93 + 2 log P_n**.
- Per tutti gli interventi, nel caso di impianto **con potenza nominale del focolare ≥ 100 kW**, oltre ai precedenti requisiti:
 - deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
 - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
 - deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili.

Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

- **Smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione esistente.
- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un generatore a condensazione.
- **Adeguamento** della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori, etc.)



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **"Scheda descrittiva dell'intervento"** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere ⁶, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>) La "scheda descrittiva", nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kW, deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO "TECNICO":
 - stampa originale della **"scheda descrittiva dell'intervento"**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare > 100 kW, da un tecnico abilitato;
 - **asseverazione**, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 9 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni, attestante anche il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra⁷.



Nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare ≤ 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita:

- per **interventi di tipo a)**, dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013, riportanti il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s);
- per **interventi di tipo b)**, sia dalle informazioni di prodotto o caratteristiche tecniche facenti parte delle informazioni rese dal fornitore ai sensi dei Regolamenti della Commissione n. 811/2013 e n. 813/2013 riportanti il valore dell'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (η_s), sia dalla scheda di prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- per **tutti gli interventi**, dalla certificazione del produttore (o fornitore o importatore) delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o di altro tipo di regolazione) che attesti il rispetto dei requisiti oggetto dell'asseverazione.
- **Scheda tecnica** dei generatori installati.

E, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto.

2. DI TIPO "AMMINISTRATIVO":

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici**⁸ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>).



Note:

- ¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate su "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico": <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>.
- ² La *faq* n. 9D sull'ecobonus può essere consultata all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>.
- ³ Per gli interventi sostenuti fino al 31/12/2017, si applica l'aliquota di detrazione del 65%.
- ⁴ Per gli interventi sostenuti tra il 01/01/2018 e il 31/12/2019, si applica l'aliquota di detrazione del 50% nel caso di impianti termici centralizzati.
- ⁵ Qualora non sia tecnicamente possibile effettuare la regolazione della temperatura per singolo ambiente, le motivazioni sono riportate nella dichiarazione di conformità resa ai sensi del D.M. 37/2008 a cura dell'installatore e, quando prevista, nella relazione tecnica di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 192/2005 redatta a cura del tecnico abilitato.
- ⁶ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).
- ⁷ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.
- ⁸ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.



GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA (comma 347, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

È agevolabile la sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Chi può accedere?	<p>Tutti i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none">- sostengono le spese di riqualificazione energetica;- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio. <p>Tutti i contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito¹.</p>
Per quali edifici?	<p>Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.</p>
Entità del beneficio	<p>Aliquota di detrazione: 50% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020².</p> <p>Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.</p>



Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento può configurarsi come **sostituzione totale o parziale** del vecchio generatore termico o come **nuova installazione** sugli edifici esistenti.
- Il generatore di calore deve possedere i seguenti **requisiti**:
 - un **rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%** (in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011);
 - la **certificazione ambientale di cui al D.M. 07/11/2017 n. 186**, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
 - **il rispetto di normative locali** per il generatore e per la biomassa;
 - **conformità alle norme** UNI EN ISO17225-2 per il pellet, UNI EN ISO17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.
- Dalla definizione di "impianto termico" contenuta nel D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:

Tipologia	Norma di riferimento
Caldaie a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ≥ 500 kW	-
Caldaie domestiche a biomassa che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inseriti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Brucciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

Devono essere, inoltre, rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

- **Smontaggio** e la **dismissione** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente.
- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.



- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere ³, **ESCLUSIVAMENTE** attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) e dal beneficiario delle detrazioni.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO “TECNICO”:
 - stampa originale della **“scheda descrittiva dell'intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
 - **asseverazione**, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra⁴;
 - **schede tecniche dei generatori installati**;

e, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto.

2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
 - **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
 - **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
 - **ricevute dei bonifici**⁵ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;



- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>).



Note:

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agazia delle Entrate su "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico": <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>.

² Per le spese sostenute fino al 31/12/2017, si applica l'aliquota di detrazione del 65%.

³ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁴ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

⁵ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.



COLLETTORI SOLARI (comma 346, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

È agevolabile l'installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

I contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito¹.

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, si veda il D. Lgs. 28/2011, art. 11, comma 4².

Entità del beneficio

Aliquota di detrazione: **65%** delle spese totali sostenute.

Limite massimo di detrazione ammissibile: **60.000 euro per unità immobiliare.**



Requisiti tecnici dell'intervento

- I collettori solari termici si intendono agevolabili per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
- I collettori solari termici e i bollitori impiegati devono essere **garantiti per almeno 5 anni**.
- Gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere **garantiti per almeno 2 anni**.
- I collettori solari termici devono possedere la **Certificazione Solar Keymark**.
- I collettori solari termici devono possedere una **certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976**, rilasciata da un laboratorio accreditato. A queste norme sono equiparate le EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o dalla Svizzera.
- L'installazione dell'impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti.
- Nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto nel secondo e nel quinto punto del presente elenco, può essere prodotto l'**attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione** da parte del soggetto beneficiario.

Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

- **Fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).
- **Opere provvisoriale e accessorie** strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento (cfr. art. 3 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni³).



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere ⁴, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) e dal beneficiario delle detrazioni.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO “TECNICO”:
 - stampa originale della **“scheda descrittiva dell'intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
 - **asseverazione**, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra⁵;
 - **schede tecniche dei collettori installati**;

e, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M 37/08 e libretto di impianto (quando previsto).

2. DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
 - **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
 - **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
 - **ricevute dei bonifici**⁶ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
 - **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.



Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>).



Note:

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agencia delle Entrate su "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico":
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>.

² Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (ossia edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 m², soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi esistenti costituenti l'involucro o edifici soggetti a demolizione e ricostruzione), come riportato al comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2011: "gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del decreto stesso, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi". Per ulteriori informazioni si rimanda alla *faq* n. 4C sull'ecobonus, che è possibile consultare all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/c-collettori-solari-termici-comma-346.html>.

³ https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/decreto_edifici_2008.pdf (Link al Decreto 19/02/2007 "Decreto Edifici").

⁴ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁵ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

⁶ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.



SERRAMENTI E INFISSI (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

È agevolabile la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m^2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Chi può accedere?

Tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio.

I contribuenti, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito¹.

Per quali edifici?

Gli edifici che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- "esistenti", ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.;
- dotati di "impianto termico", così come definito dalla *faq* n. 9D sull'ecobonus².

Entità del beneficio

Aliquota di detrazione:

- ✓ **50%** delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2020³ nel caso delle singole unità immobiliari;
- ✓ **65%** delle spese totali sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020⁴ nel caso di interventi che interessino le parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Limite massimo di detrazione ammissibile: **60.000 euro per unità immobiliare⁵**.



Requisiti tecnici dell'intervento

- L'intervento deve configurarsi come **sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti** (e non come nuova installazione).
- L'infisso interessato dall'intervento deve **delimitare un volume riscaldato** verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
- I valori di **trasmissione termica** finali (U_w) devono essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del **D.M. del 26 gennaio 2010**⁶.

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

- **Fornitura e posa in opera** di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d'ingresso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati.
- **Fornitura e posa in opera** di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l'infisso) e relativi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmissione termica, si può considerare anche l'apporto termico degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmissione termica complessivo non superi il valore limite di cui ai requisiti tecnici.
- **Prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso l'Attestato di Prestazione Energetica - A.P.E. - ove richiesto; direzione dei lavori etc.).



Documentazione necessaria

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

1. **“Scheda descrittiva dell'intervento”** entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere ⁷, ESCLUSIVAMENTE attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>).

La “scheda descrittiva”

- nel caso della singola unità immobiliare (ossia univocamente definita al Catasto) può essere redatta anche dal soggetto beneficiario;
- in tutti i casi diversi dal precedente (per esempio interventi che riguardano le parti comuni condominiali) deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

1. DI TIPO “TECNICO”:

- **originale della “scheda descrittiva dell'intervento”**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato;
- **asseverazione**⁸, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra e, in particolare, i valori di trasmittanza termica dei nuovi infissi installati e di quelli sostituiti.

L'asseverazione può essere sostituita dalla **certificazione del fornitore/assemblatore/installatore** di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

Il valore di trasmittanza termica degli infissi ante intervento può essere stimato anche in modo approssimativo utilizzando l'algoritmo appositamente elaborato dall'ENEA⁹ e può essere riportato:

- ✓ all'interno della certificazione del produttore in una zona a campo libero;
- ✓ in un'autocertificazione del produttore;
- ✓ nell'asseverazione;
- **schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP);**
- **copia dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).** Tale documentazione NON è richiesta nel caso della singola unità immobiliare ¹⁰.



2. DI TIPO "AMMINISTRATIVO":

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **fatture** relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici**¹¹ (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA contenente il codice CPID** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.

Per ulteriori approfondimenti di natura fiscale si rimanda ai documenti e alle guide redatti dall'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>).



Note:

¹ Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agazia delle Entrate su "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico":
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016>.

² La *faq* n. 9D sull'ecobonus può essere consultata all'indirizzo <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/d-impianti-termici-comma-347.html>.

³ Per le spese sostenute fino al 31/12/2017, si applica un'aliquota di detrazione pari al 65%.

⁴ Per le spese sostenute fino al 31/12/2017, si applica un'aliquota di detrazione pari al 65%. Per le spese sostenute tra il 01/01/2018 e il 31/12/2019, si applica un'aliquota di detrazione pari al 50%.

⁵ Se l'intervento è eseguito contestualmente alla coibentazione dell'involucro opaco verticale e/o orizzontale, la detrazione massima complessiva rimane 60.000 euro.

⁶ Il testo coordinato del D.M. 11/03/2008 con le modifiche del D.M. 26/01/2010 può essere consultato all'indirizzo https://www.energiaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/01/13/dm_11-03-08_coordinato_-_con_dm_26-1-10.pdf.

⁷ La "scheda descrittiva dell'intervento" può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus (<https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/e-quesiti-di-natura-fiscale.html>).

⁸ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione - obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni - resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni richieste nell'asseverazione.

⁹ L'algoritmo è disponibile al collegamento <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/per-i-tecnici/esempi-per-il-calcolo.html>.

¹⁰ Per ulteriori informazioni, si rimanda alla *faq* n. 2B al link <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus/b-coibentazione-parti-opache-sostituzione-dei-serramenti-e-installazione-delle-schermature-solari-comma-345.html>

¹¹ I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.